



Dr. Giuseppe Reina  
Notaio

N. 37440 del repertorio N. 20037 della raccolta

-----ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA-----

-----UNIPERSONALE-----

-----R E P U B B L I C A - I T A L I A N A-----

L'anno duemilaotto, il giorno otto del mese di maggio.-----

-----8/05/2008-----

In Catania e nel mio studio notarile sito in via Firenze, 8,--  
Innanzi a me, dr. Giuseppe REINA Notaio in Catania ed iscritto  
nel ruolo del Collegio Notarile di detta Città,-----

-----E' PRESENTE-----

- COMUNE DI VALVERDE con sede legale in Valverde piazza del  
Santuario, 1 Codice fiscale 81003250875, partita IVA  
01866800871 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. SPINA  
Angelo nato Valverde il 4 luglio 1962 domiciliato per la  
carica presso la casa comunale, autorizzato a quest'atto con  
delibera del Consiglio comunale n. 5 del 6 marzo 2008  
esecutiva, che in copia conforme all'originale si allega al  
presente atto sotto la lettera A) omessane lettura per  
dispensa avutane-----

E' altresì presente-----

- SCIUTO Fabio, nato a Catania il 12 dicembre 1965, residente  
in Valverde, via Onorevole Cristaldi n. 1, codice fiscale: SCT  
FBA 65T12 C351J.-----

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,  
i quali convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1) - E' costituita dal Comune di Valverde come sopra  
rappresentato, una società a responsabilità limitata  
denominata MULTISERVICE S.r.l. Società Unipersonale.-----

Articolo 2) - La sede della società è in Valverde  
all'indirizzo che risulterà presso il competente Registro  
Imprese, ed attualmente in Piazza del Santuario, 1-----

Articolo 3) - La durata della società è a tempo determinato e  
fino al 31 dicembre 2025-----

Articolo 4) - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00  
(diecimila/00) e viene interamente sottoscritto dall'unico  
socio Comune di Valverde-----

Si dà atto che l'intero Capitale Sociale è stato versato  
presso la Banca Popolare di Novara in data 23 aprile 2008 come  
da ricevuta di deposito provvisorio che, in copia conforme, si  
allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura  
per dispensa avutane dai comparenti.-----

Articolo 5) - La società ha per oggetto quanto previsto  
all'articolo 2 dello Statuto Sociale, ed è retta dalle norme  
di cui allo Statuto Sociale che trovasi in calce al presente  
atto-----

Articolo 6) - Il Sindaco, in qualità di socio unico, ha  
provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 2479 C.C., quale  
Amministratore Unico il Sig. SCIUTO Fabio per la durata di tre  
esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo  
esercizio ed ai sensi dell'art. 2477 c.c.-----

Registrato a Catania

Serie LT n. 12622

del 12/05/2008



*[Handwritten signature]*

Il predetto accetta la carica , dichiara non esservi cause ostative alla nomina e dà incarico al Notaio rogante di depositare detta nomina nel Registro delle Imprese-----

Articolo 7) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.-----

Articolo 8) - Il sig. SCIUTO Fabio in qualità di Amministratore Unico viene delegato a ritirare dalla competente Banca la somma versata per deposito del capitale sociale, rilasciandone quietanza alla Banca stessa, con facoltà di delegarvi anche terzi.-----

Articolo 9) - Tutte le spese relative alla costituzione della società, che vengono approssimativamente indicate in euro milleasettecento/00 sono a carico della stessa, ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 9), C.C.-----

-----STATUTO-----

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE-----

-----" MULTISERVICE S.R.L."-----

-----TITOLO I-----

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE-----

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE-----

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile e dell'art. 113, comma 5, lett. c), Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata:-----

"MULTISERVICE S.R.L.".-----

2. Il Comune di Valverde è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.-----

Art. 2) OGGETTO-----

1. La società ha per oggetto:-----

1) l'erogazione di servizi pubblici locali attraverso la modalità organizzativa denominata "MULTISERVICE" in particolare:-----

- gestione delle aree boschive, dei parchi e delle riserve (es. parco sub urbano)-----

- gestione del servizio idrico integrato, reticolo idrico, impianti fognari;-----

- gestione integrale degli arredi urbani;-----

- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche (es. attività di guardiania)-----

- gestione di casa di riposo;-----

- gestione di servizi integrati di mobilità;-----

- la gestione del servizio di "farmacia comunale" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici

speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;-----

- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;-----

- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;-----

- la gestione di servizi di carattere sociosanitario.-----

Nell'oggetto societario rientrano anche:-----

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;-----

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnicoeconomica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.-----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:-----

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

-- la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;-----

-- la partecipazione ed iniziative a carattere socioeducativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;-----

-- la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;-----

-- la qualificazione e la preparazione degli operatori.-----

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia;-----

2) l'assunzione di servizi pubblici nel settore della raccolta rifiuti ove non sia precluso per legge, della depurazione delle acque, della tutela dell'ambiente e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;-----

3) l'attività di assunzione e gestione di appalti di servizi comunali;-----

4) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia, del calore e dei gas, tra cui quelli derivanti da discarica;-----

5) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi



e liquidi di qualsiasi specie, ivi compreso il servizio di lavaggio strade e cassonetti, nonché il servizio di spazzamento di strade e piazze ;-----

- 6) la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di energia in genere e di telecomunicazioni;-----
- 7) la manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate;-----
- 8) la gestione degli impianti per l'espletamento del servizio mensa;-----
- 9) la distribuzione del gas metano;-----
- 10) la gestione e/o esecuzione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, di strutture cimiteriali;-----
- 11) il servizio spazzamento neve e/o cenere vulcanica;-----
- 12) il servizio autofficina e gestione parco veicoli;-----
- 13) la gestione dei lavori di manutenzione strade ed immobili comunali in genere compresi i propri impianti;-----
- 14) la gestione di parcheggi pubblici e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico ;-----
- 15) la gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere;-----
- 16) la gestione del trasporto scolastico;-----
- 17) la gestione dei servizi educativi e sociali;-----
- 18) la gestione dei servizi socioassistenziali;-----
- 19) i servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche;-----
- 20) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi e attività e strutture connesse alla formazione e all'istruzione in genere, formazione che potrà essere effettuata anche a distanza (cosiddetta "elearning");-----
- 21) la gestione di servizi ausiliari teatrali (come, ad esempio, biglietteria, sicurezza, pulizia);-----
- 22) la gestione dei servizi connessi ad eventi ed attività culturali e sportivi e relativa sicurezza;-----
- 23) la gestione di eventi ed impianti sportivi e la gestione della correlativa attività di sicurezza;-----
- 24) la gestione servizio di pulizia e custodia bagni pubblici;
- 25) la gestione di servizi di sicurezza in relazione alle attività, eventi e spettacoli realizzati da comuni.-----
- 26) la gestione di attività connesse ai servizi energetici;---
- 27) la gestione di attività integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;-----
- 28) la gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpatisi dall'ente locale;-----
- 29) la gestione, elaborazione dati, la progettazione di banche dati per l'ente locale;-----

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli

impianti all'esercizio degli stessi.-----  
La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione consentite dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. La società, inoltre, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo;-----  
d) a norma dell'art. 113, comma 13, del Tuel, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la società può ricevere a titolo di conferimento da parte dell'Ente Locale unico socio Comune di Valverde reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi pubblici locali (acqua, gas, illuminazione ecc.) nonché altre dotazioni immobiliari; alla società il Comune di Valverde può anche assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 del Dlgs. n. 267/00.-----

La società ha, inoltre per oggetto:-----  
e) lo studio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali;-----  
f) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;-----  
g) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche.-----

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. La società può, previa stipula di apposita convenzione, rivolgere servizi



inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri comuni. La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dalla Legge n. 197/91, nonché dal Dlgs. n. 385/93 e Dlgs. n. 58/98.-----

**Art. 3) SEDE SOCIALE**-----

1. La società ha sede nel Comune di Valverde.-----
2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice civile).-----
3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.-----

**Art. 4) DURATA**-----

La società è costituita fino al 31.12.2025. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.-----

**Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE**-----

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00)-----
2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Valverde, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.-----
3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dell'unico socio derogandosi all'art. 2465, comma 2, Codice civile.-----

**Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO**-----

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.--
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, Codice civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto; al socio unico se è richiesta una misura superiore. E' fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 8.-----

**Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**-----

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.-----

-----**TITOLO II**-----

**ORGANI DELLA SOCIETA'**-----

**Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'**-----

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.-----

**Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO**-----

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.-----

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:-----

a. Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili;-----

b. Struttura dell'Organo amministrativo e nomina degli Amministratori;-----

c. Eventuale istituzione del Direttore generale;-----

d. Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;--

e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----

f. Assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;-----

g. Approvazione degli atti di programmazione (bugdet economico e finanziario annuale e triennale, pianoprogramma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;-----

h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;-----

i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;-----

j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;-----


k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;-----

l. Assunzione di mutui;-----

m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;-----

n. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00);-----

o. Approvazione del budget annuale proposto dall'Organo amministrativo;-----



p. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.-----  
3. Tutte le decisioni dei socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.-----

**Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**-----

1 . L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio Italiano.-----

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.-----

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.-----

**Art. 11) AMMINISTRAZIONE**-----

1. La società può essere amministrata:-----

a. da un Amministratore Unico;-----

oppure-----

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;-----

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art.

2479, Codice civile.-----

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, Codice civile.-----

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare anche un solo membro del consiglio si intende decaduto l'intero consiglio e si procede ai sensi dell'art. 12, comma 10.-----

5. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----

6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera del socio unico, entro limiti fissati annualmente dall'assemblea, o in sede di approvazione del bilancio.-----

7. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.-----

8. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

**Art. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere un Vicepresidente, designare un Amministratore Delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.-----

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.-----

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque



giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e/o il revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.-----

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.-----

10. Qualora anche uno solo degli Amministratori nominati cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio; altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.-

**Art. 13) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO-----**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e ai

sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.-----

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.-----

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci o revisore, indicando:-----

-- a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;-----

-- b. la data in cui si è formata la decisione;-----

-- c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.-----

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.-----

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.-----

#### 14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----


1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.-----

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art.-- 2381, comma 4, del Codice civile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i----- poteri e le attribuzioni relativi a:-----

a) predisposizione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, pianoprogramma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;-----

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre



- all'Assemblea;-----
- c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali da proporre all'Assemblea;-----
  - d) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre all'Assemblea;-----
  - e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;-----
  - f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;-----
  - g) assunzione di mutui da proporre all'assemblea.-----

**Art. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE**-----

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.-----

2. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai Consiglieri disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito, in sede di nomina, il potere di amministrare la società.-----

3. La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori, ai Direttori, ai Direttori generali, agli Institori e ai Procuratori di cui al precedente articolo 14 nei limiti dei poteri loro delegati dall'organo amministrativo.-----

**Art. 16) ORGANI DI CONTROLLO**-----

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore contabile o società di revisione.-----

2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi--- previsti dall'art. 2477 del Codice civile.-----

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.-----

4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

5. Il Collegio sindacale e/o il Revisore Contabile, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.-----

**TITOLO III**-----

**BILANCIO E UTILI**-----

**Art. 17) BILANCIO E UTILI**-----

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.-----
2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----
3. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.-----
4. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, pianoprogramma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31/10 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.-----
5. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Valverde, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.-----
6. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.-----

-----**TITOLO IV**-----

**NORME TRANSITORIE E FINALI**-----

**Art. 18) SCIoglimento DELLA SOCIETA'**-----

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.--
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio,



indicandone i poteri e il compenso.-----

**Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente Statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale.-----

2. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Catania.-----

3. Il Collegio arbitrale deciderà, ritualmente secondo le norme del C.p.c. e delle altre leggi vigenti in materia di arbitrato.-----

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.-----

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt.34 - 36, Dlgs. n. 5/2003, citato.-----

**Art. 20) DISPOSIZIONI GENERALI**-----

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti.-----

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su sette fogli per ventotto facciate, il presente atto è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore dodici.-----

Angelo SPINA-----

SCIUTO Fabio-----

-----dr. Giuseppe REINA, Notaio-----